



**REGIONE
PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO, IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

**SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED
EFFICIENZA ENERGETICA**

Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

Regione Puglia
Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo
Sviluppo
UO: Ufficio Energia e Reti Energetiche

AOO 159
13/03/2014 - 0001785
Protocollo: Uscita

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

E/11/2009
Cod. 48UJWF1

Regione Puglia
Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana Servizio Assetto
del Territorio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Estrattive
attivitaestrattive@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza
Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche
Servizio LL.PP. - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Foggia
servizioll.pp.ucst.ba.fg@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza
Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche
Servizio LL.PP. - Ufficio Espropri
ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Ufficio Provinciale Foreste di Foggia
servizio.foreste.fg@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia
upa.foggia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Foggia
protocollo@cert.provincia.foggia.it

www.regione.puglia.it

Ufficio Energia e Reti Energetiche

Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405960/6999 - Fax: 080 5405953

mail: sp.giannone@regione.puglia.it - a.sabato@regione.puglia.it

pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it





Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

Comune di Castelluccio dei Sauri
comune@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it

Marina Militare
Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo
dello Jonio e del Canale d'Otranto
maridipart.taranto@postacert.difesa.it

Aeronautica Militare III Regione Aerea - Reparto Territorio e
Patrimonio
aerescuolaeroregione3@postacert.difesa.it

Ministero per i Beni e le Attività Culturali Sovrintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia
mbac-sbap-ba@mailcert.beniculturali.it

Ministero per i Beni e le Attività Culturali Sovrintendenza per i Beni
Archeologici per la Puglia
mbac-sba-pug@mailcert.beniculturali.it

Regione Puglia
Area di Coordinamento Organizzazione e Riforma
dell'Amministrazione
Servizio Demanio e Patrimonio
serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Sezione U.S.T.I.F
ustif-bari@pec.mit.gov.it

Consorzio per la Bonifica della Capitanata
consorzio@pec.bonificacapitanata.it

ASL di Foggia
aslfg@mailcert.aslfg.it

Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Foggia
com.foggia@cert.vigilfuoco.it

Autorità di Bacino della Puglia
segreteria@pec.adb.puglia.it

Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per le
Comunicazioni - Ispettorato territoriale Puglia-Basilicata
com.isppgb@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Arpa Puglia - Dipartimento Prov.le di Foggia
dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it





Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
protocollo@pec.enac.gov.it

ENAV - Ente Nazionale Assistenza al Volo
funzione.psa@pec.enav.it

Comando Militare Esercito "Puglia" - CRFC
cme_puglia@postacert.difesa.it

SNAM Rete Gas
Via Amendola, 172/C
70126 Bari

ENEL Distribuzione SpA
eneldistribuzione@pec.enel.it

Acquedotto Pugliese SpA
Via Cognetti, 36
70121 - Bari

Energie per il Futuro 2 S.r.l.
studiobfp@pec.it

WH Group S.r.l.
Via Aniene, 6
00198 - Roma

Clean Energy Re S.r.l.
Via Gramsci, 103
71100 - Foggia

Free Energy Re S.r.l.
Via Gramsci, 103
71100 - Foggia

Aurea S.r.l.
aurea-srl@pec.it

Sisen 2 S.r.l.
sisen2@softpec.it

Sistemi Energetici S.r.l.
sistemi-energetici@softpec.it

E p.c. Regione Puglia
Area Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza
Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche - Servizio
Ecologia
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

www.regione.puglia.it

Ufficio Energia e Reti Energetiche

Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405960/6999 - Fax: 080 5405953

mail: sp.giannone@regione.puglia.it - a.sabato@regione.puglia.it

pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it



Oggetto: Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 1 MW (n.1 aerogeneratore) sito nel Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) in località "Cisternola". Indizione Conferenza di Servizi.

L'Autorizzazione Unica è rilasciata dal Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.

La Società **Energie per il Futuro S.r.l.** con sede legale in via Aniene n.14 - Roma, Cod. Fisc. e P.IVA 09645031007 nella persona della Sig. Alessandro D'Amato in qualità di Amministratore Unico, con nota acquisita al prot. n.38/1676 del 19/02/2009, presentava istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 per un impianto di produzione da fonte rinnovabile di tipo **eolico** della potenza elettrica di **1 MW (n.1 aerogeneratore)** nel Comune di **Castelluccio dei Sauri (FG)** in località "Cisternola", denominato "Castelluccio 1".

In data 8/07/2008, ENEL Distribuzione S.p.A. comunicava alla Società proponente la soluzione di connessione elettrica che prevede l'allacciamento dell'impianto alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale 20 KV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT "Lamia" alimentata dalla Cabina Primaria di Bovino, da ubicarsi nel sito individuato dal produttore; tale soluzione veniva accettata dalla Società in data 30/07/2008.

Con nota del 20/01/2009 la Società attestava che l'impianto eolico proposto di potenza massima pari ad 1 MW non era soggetto né alle procedure di V.I.A. né alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi della L.R. n.11/01 e s.m.i.

La Società **Energie per il Futuro S.r.l.**, con nota acquisita al prot. n. 10329 del 29/09/2009, comunicava la variazione della titolarità dell'iniziativa a favore della Società **Energie per il Futuro 2 S.r.l.**, avente sede legale in via Piazzale di Porta Pia n.116 – Roma, Cod. Fisc. e P.IVA 10576721004.

Nelle more del procedimento autorizzativo di che trattasi, la Giunta Regionale con Delibera n.3029 del 30.12.2010 recepiva le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" approvate con D.M. Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219) di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e con Regolamento Regionale n.24 del 30/12/2010, attuativo del predetto Decreto Ministeriale, provvedeva all'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.

L'Ufficio Energia e Reti Energetiche, accertata l'applicabilità della D.G.R. n.3029/10 e del R.R. n.24/10 al procedimento in questione, con nota prot. n.12691 del 25/10/2011, invitava la proponente ad integrare la

www.regione.puglia.it

Ufficio Energia e Reti Energetiche

Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405960/6999 - Fax: 080 5405953

mail: sp.giannone@regione.puglia.it – a.sabato@regione.puglia.it

pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it



documentazione a corredo dell'istanza ed a trasferirla sul portale telematico www.sistema.puglia.it, alla luce delle disposizioni della predetta Delibera Regionale; inoltre, si invitava la Società ad attivare le procedure di valutazione ambientale presso la Provincia territorialmente competente, atteso che la potenza complessiva dell'impianto eolico in oggetto e di un altro proposto dalla stessa Società nel medesimo Comune di Castelluccio dei Sauri (Rif. E/10/2009 denominato "Castelluccio 2") risultava ai fini istruttori, secondo quanto stabilito dal punto 5 della D.G.R. n.3029/2010, superiore alla soglia di 1 MW.

La Società, con nota acquisita al prot. n.2519 del 21/03/2012, dichiarava di rinunciare all'istanza di autorizzazione per la costruzione ed esercizio dell'impianto denominato "Castelluccio 2" e di proseguire l'iter autorizzativo solo per l'impianto eolico di cui all'oggetto che, avendo una potenza nominale pari ad 1 MW, risultava escluso dalle procedure di verifica ambientale previste dalla L.R. n.11/2001 e s.m.i.

In data 15/06/2012, la Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. inoltrava istanza telematica per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per un impianto eolico di potenza pari a **0,999 MWe** (n.1 aerogeneratore), ai sensi della DGR n.3029/2010.

La Giunta Regionale con Deliberazione n.2122 del 23/10/2012 approvava gli "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale", introducendo nell'ambito dei procedimenti di VIA attualmente pendenti, sia presso la competente struttura regionale che presso le amministrazioni provinciali, in ragione di provvedimenti di compatibilità ambientale già resi, criteri per la verifica dei potenziali impatti cumulativi derivanti dalla presenza di impianti da FER già in essere o prevista, con particolare riferimento ad eolico e fotovoltaico al suolo.

L'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. AOO_159/30/10/2012/0010249U, espletata la pertinente fase istruttoria telematica, inoltrava alla Società preavviso di improcedibilità dell'istanza ed invito al completamento della documentazione, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.3029/2010, a cui veniva dato riscontro con nota acquisita al prot. n.11296 del 30/11/2012.

L'Ufficio Energia, con nota prot. n. AOO_159/18/12/2012/0011824U, comunicava l'avvio del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per l'impianto eolico di potenza pari a **0,999 MWe**, ai sensi degli artt.7 e 8 della L. n.241/90 e s.m.i.

La Società, con nota acquisita al prot. n.412 del 15/01/2013, comunicava di aver depositato integrazioni documentali sul portale telematico regionale relativamente al vincolo idrogeologico di competenza del Servizio Foreste della Regione Puglia; inoltre, con nota acquisita al prot. n.514 del 18/01/2013, la proponente dichiarava che "l'impianto non ricade in aree sottoposte al D.Lgs. n.42/2004".

Questo Ufficio durante l'espletamento della fase istruttoria inerente ad un altro impianto eolico proposto dalla Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. nel Comune di Bovino (FG), rilevava che tale impianto prevedeva la stessa soluzione di connessione in entra - esce dalla linea MT "Lamia" rilasciata per www.regione.puglia.it



l'aerogeneratore di cui all'oggetto, pertanto, si invitavano la Società ed Enel Distribuzione S.p.A. a fornire in merito informazioni dettagliate, allo scopo di poter verificare l'eventuale applicabilità dell'art. 5 c.10 della L.R. n.25/2012 e la conseguente necessità della verifica di compatibilità ambientale. La Società, con nota acquisita al prot. n.6543 del 1/08/2013, comunicava allo scrivente la rinuncia all'iniziativa proposta nel Comune di Bovino che, pertanto, veniva archiviata con nota prot. n.8306 del 22/10/2013.

L'Ufficio procedente, ravvisandone la necessità, intende sottolineare che non rientra tra i compiti del responsabile del procedimento la valutazione tecnica degli elaborati progettuali agli atti della conferenza, né valutazioni relative a problematiche di natura ambientale e paesaggistica che trovano composizione nell'ambito della procedura di VIA o rientrano nella competenza di enti e soggetti invitati alla conferenza medesima tra cui, in primis ed a pieno titolo, il Comune medesimo; né tantomeno rientrano in tale competenza valutazioni relative alla sicurezza dell'impianto o a possibili problematiche di ordine igienico-sanitario o comunque inerenti alla salute pubblica. Ove pertanto il Comune, ritenesse sussistenti puntuali circostanze preclusive o impeditive alla realizzazione totale o parziale dell'impianto deve produrre parere in tal senso congruamente motivato secondo la normativa vigente in materia.

Il provvedimento di Autorizzazione Unica rilasciato dal Servizio Energia, lo è all'esito del modulo procedimentale disciplinato dagli artt. 14 e successivi della L.241/90 nell'ambito del quale vengono espressi, dagli enti competenti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati e necessari ai fini dell'istruttoria del procedimento e del rilascio del titolo abilitativo di carattere meramente amministrativo.

Ai medesimi fini la Corte Costituzionale (Sentenza n.62 del 16/02/93 e n.79 del 19/3/96) ed il Consiglio di Stato (Sentenza n.491/91 e Sentenza n.1193/99) hanno ritenuto che la Conferenza di Servizi (istruttoria e decisoria) non costituisca un organo collegiale, ma solo un modulo procedimentale (organizzativo) suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti. L'istituto di carattere generale disciplinato dalla L. n.241/90 e precipuamente finalizzato all'assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti dal procedimento pluristrutturale specificatamente conformato alla legge (Consiglio di Stato Sentenza n.3830/2000). Tale strumento, notoriamente, non comporta modificazione e sottrazione delle competenze, né modificazione della natura o tipo di espressione volitiva o di scienza che le amministrazioni sono tenute ad esprimere secondo la disciplina di più "procedimenti amministrativi connessi o di un solo procedimento" nel quale siano coinvolti "vari interessi pubblici" (Consiglio di Stato Sentenza n.2107/07).

Inoltre si rende necessario sottolineare che l'Autorizzazione Unica costituisce anche titolo per la costruzione di un impianto e dunque sostitutiva del permesso a costruire, pertanto il Comune può far valere il proprio interesse ad una corretta localizzazione urbanistica del parco eolico ed alla sua conformità edilizia nell'ambito della Conferenza di Servizi che precede il rilascio dell'Autorizzazione Unica (parere Consiglio di Stato n.2849/2008).


www.regione.puglia.it

Ufficio Energia e Reti Energetiche

Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405960/6999 - Fax: 080 5405953

mail: sp.giannone@regione.puglia.it - a.sabato@regione.puglia.it

pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it



Nell'ambito del medesimo procedimento il Comune può esprimere ulteriori pareri, purché motivati, in relazione ad ulteriori aspetti di rilevanza e/o latu sensu rientranti nella sfera delle sue competenze atteso che la costruzione ed esercizio degli impianti FER, a mente dell'art.12 c. 3 del D.Lgs. n.387/03 e s.m.i., è rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale, tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. Appare evidente, quindi, che il Comune ove intenda esprimere pareri lo deve fare in relazione alle normative vigenti con la puntuale indicazione di ragioni e presupposti di diritto a fondamento del parere stesso.

Ciò posto, lo scrivente Ufficio invita le Amministrazioni ed Enti in indirizzo, a fornire il nulla osta, atto o parere richiesto con espresso avvertimento che in mancanza si considereranno acquisiti gli assensi delle amministrazioni il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e si procederà contestualmente a segnalare la mancata espressione del parere all'amministrazione di appartenenza del rappresentante per ogni eventuale valutazione.

Evidenziato che in termini generali la specifica disciplina inerente lo svolgimento del modulo procedimentale di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili risale ed è contenuta nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 (G.U. 18 settembre 2010 n. 219) e specificatamente nelle "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" che all'art. 14.9 riporta: *"In attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa: [...]*

c) *al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto; si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto".*

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee – Servizio IV, con nota prot. n. 25117 del 27/09/2013, ha avuto modo di precisare il quadro normativo di riferimento ed individuati in relazione alle ipotesi formulate gli Uffici periferici del medesimo tenuti ad esprimersi. Nello specifico veniva evidenziato che "La partecipazione **obbligatoria** del Ministero al procedimento di autorizzazione unica di cui al punto c) del paragrafo 14.9 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10/09/2010, per gli impianti localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela, dovrà intendersi come segue:

www.regione.puglia.it

Ufficio Energia e Reti Energetiche

Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405960/6999 - Fax: 080 5405953

mail: sp.giannone@regione.puglia.it – a.sabato@regione.puglia.it

pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it



Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

1. Se l'area contermine (come definita al punto c del paragrafo 14.9 delle predette linee guida) ricade in una Regione confinante, l'autorità competente (nel caso specifico codesta Regione Puglia) dovrà richiedere il parere anche alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici territorialmente competente, nel caso di presenza nella stessa di vincoli paesaggistici, o alla Soprintendenza per i Beni Archeologici, nel caso di vincoli archeologici, ovvero alla Direzione Regionale della Regione confinante BCP nel caso di compresenza di vincoli paesaggistici e archeologici;
2. Se l'area contermine di cui al punto 1 ricade nell'unico ambito regionale pugliese e interessa la competenza di entrambe le Soprintendenze per i Beni Architettonici e Paesaggistici ovvero una o entrambe le suddette e la Soprintendenza per i Beni Archeologici, l'Ufficio del MiBACT competente ad esprimersi ai sensi del punto c) del paragrafo 14.9 delle citate linee guida è la Direzione Regionale BCP della Puglia (cfr. DPR 233/2007, art. 17 co. 2, lett. n)".

Questo Ufficio, con particolare riferimento al parere degli organi periferici del MiBAC, ritiene di dover richiamare espressamente il contenuto della circolare n. 5 del 01/03/2012 del medesimo Ministero con cui è stato segnalato alle Direzioni regionali che si è "formato un trend giurisprudenziale secondo il quale [...] è illegittimo il parere reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici al di fuori della Conferenza stessa". La medesima circolare riporta che l'Avvocatura Generale dello Stato, con nota n. 355968 del 10 novembre 2011, ha sottolineato che "sia obbligo della Soprintendenza presenziare alle suddette sedute della conferenza".

Si precisa che il progetto definitivo deve comprendere tutte le opere di connessione, comprese le infrastrutture quali elettrodotti e stazioni di rete, che verranno valutate congiuntamente all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, poiché unitariamente costituenti il progetto oggetto della procedura di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/03 e s.m.i.. Tale previsione appare coerente con la direttiva VIA 2011/92/UE che prevede infatti, la valutazione degli impatti del progetto nel suo complesso, ivi incluse le opere accessorie quando queste rappresentano una parte integrante dell'opera principale (Ministero dell'Ambiente - Direzione per le Valutazioni Ambientali - Indirizzi interpretativi in merito alla competenza sulla Valutazione di Impatto Ambientale degli elettrodotti quali opere connesse ad impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – 21 ottobre 2013).

Si invita la Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. ad aggiornare la documentazione progettuale caricata sul portale www.sistema.puglia.it alla luce delle eventuali integrazioni richieste dai vari Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo, dandone informativa a mezzo pec allo scrivente Ufficio, nonché a depositare in sede di riunione della Conferenza di Servizi gli elaborati grafici di inquadramento generale dell'impianto eolico di che trattasi.

Si invitano, altresì:

www.regione.puglia.it

Ufficio Energia e Reti Energetiche

Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405960/6999 - Fax: 080 5405953

mail: sp.giannone@regione.puglia.it – a.sabato@regione.puglia.it

pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it



Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

- le Società in indirizzo che hanno presentato istanza di Autorizzazione Unica per impianti eolici nel Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) anteriormente alla Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. a fornire un contributo istruttorio finalizzato a superare eventuali sovrapposizioni tra tutti gli aerogeneratori proposti nella medesima area territoriale;
- l'ARPA Puglia territorialmente competente a voler esprimere una valutazione tecnica sul progetto definitivo;
- il Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) ad esprimere il proprio parere anche in ordine: ad eventuali sovrapposizioni di effetti e quindi del relativo impatto cumulativo, determinato dalla sommatoria delle iniziative potenzialmente accoglibili presentate sui territori limitrofi a quelli oggetto del progetto in valutazione; all'eventuale interferenza di quegli aerogeneratori del parco eolico il cui posizionamento genera contrasto con eventuali aerogeneratori autorizzati in regime di DIA, se esistenti. A tal fine il Comune potrà accedere alla documentazione depositata presso l'Ufficio regionale procedente avvalendosi, ove e se ritenuto necessario, a proprie spese, di Enti e/o professionisti esterni.

Alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è convocata per il giorno **13/05/2014 alle ore 11:00** presso la sala riunioni dello scrivente Servizio, la Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di che trattasi.

Si rammenta in relazione alle finalità del corretto svolgimento del procedimento unico che:

- o Per il propedeutico esame ai fini del rilascio dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti, si informano gli Enti in indirizzo che il richiedente ha depositato sul portale www.sistema.puglia.it alla sezione Autorizzazione Unica il progetto definitivo, integrato con gli ulteriori eventuali elaborati predisposti a seguito del controllo di completezza della documentazione effettuato dall'Ufficio scrivente;
- o Per visionare il progetto gli Enti in indirizzo dovranno accreditarsi al portale Sistema Puglia attraverso la procedura disponibile nella sezione Autorizzazione Unica, ed una volta abilitati dal Centro Servizi Sistema Puglia, potranno avere accesso alle pratiche per le quali avranno ricevuto la Comunicazione di Avvio Procedimento; è inoltre possibile visionare la componente cartografica del progetto sul portale www.sit.puglia.it, nella sezione Procedimenti Amministrativi – Autorizzazioni Energia – Cartografia Impianti FER, previa registrazione e invio del modulo scaricabile all'indirizzo: <http://cartografia.sit.puglia.it/doc/AperturaServiziAU-PARERI.rtf>.
- o I pareri, i nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti dovranno essere forniti in sede di Conferenza di Servizi tramite modulo allegato alla presente ovvero inviati a questo Servizio, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it almeno

www.regione.puglia.it

Ufficio Energia e Reti Energetiche

Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405960/6999 - Fax: 080 5405953

mail: sp.giannone@regione.puglia.it – a.sabato@regione.puglia.it

pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it



Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

24 ore prima della data di convocazione per assicurare un regolare svolgimento della medesima Conferenza di Servizi;

- Ogni Amministrazione/Ente convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione/Ente su tutte le decisioni di competenza della stessa. Pertanto dovrà essere prodotta, per essere allegata al verbale della conferenza, apposita delega. Nel caso in cui il rappresentante, per la veste giuridica e per le funzioni assegnategli non necessiti di tale delega, lo dichiarerà a verbale;
- Il proponente in sede di conferenza può farsi assistere per eventuali chiarimenti tecnici sugli aspetti progettuali esclusivamente dai tecnici firmatari degli elaborati progettuali o loro delegati di pari qualifica professionale;
- ai sensi dell'art.14 ter comma 7 Legge n.241/90 e s.m.i., *"si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata"*;
- L'eventuale dissenso di una o più Amministrazioni, ai sensi dell'art.14-quater comma 1 Legge n.241/90 e s.m.i., a pena di inammissibilità, *"deve essere manifestato nella Conferenza di Servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima"*;
- Gli Enti in indirizzo sono invitati a richiedere nel più breve tempo possibile le eventuali integrazioni al progetto definitivo ritenute necessarie al rilascio del relativo parere di competenza e sono, altresì, invitati a rendere nota l'eventuale non competenza nel procedimento in oggetto ovvero a manifestare, tempestivamente, la necessità dell'acquisizione di ulteriori pareri da parte di altre Amministrazioni/Enti o Uffici non elencati in indirizzo, ai fini del coinvolgimento degli stessi nel procedimento amministrativo;
- le Amministrazioni convocate, entro i successivi cinque giorni dalla convocazione, possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, il rinvio della riunione della Conferenza di Servizi;
- ai sensi dell'art. 14 ter comma 3-bis della L. 241/90 e s.m.i., *"in caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42"*;
- ai sensi dell'art.14 quater comma 6 bis Legge n.241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, *"valutate le*

www.regione.puglia.it

Ufficio Energia e Reti Energetiche

Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405960/6999 - Fax: 080 5405953

mail: sp.giannone@regione.puglia.it – a.sabato@regione.puglia.it

pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it



Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza”;

- la mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o la mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;
- ai sensi dell'art. 13.2 del D.M. 10/09/2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n.219) l'istanza deve essere corredata, inoltre, dalla specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico.

Il **Comune di Castelluccio dei Sauri (FG)** sul cui territorio è ubicato l'impianto, in particolare, oltre ad esprimersi per gli aspetti di propria competenza, vorrà, ai fini di una proficua ed utile collaborazione, procedere ad una attenta valutazione del progetto definitivo dell'iniziativa con riferimento al piano di dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi, avuto riguardo alla stima dei costi di dismissione e di ripristino ed alla loro congruità ai fini della determinazione della cauzione o fideiussione a garanzia dell'effettiva esecuzione degli interventi previsti (Punto 2.2 D.G.R 3029/2010) che in ogni caso non potrà essere inferiore alla misura minima stabilita di € 50,00 per ogni Kw di potenza elettrica rilasciata.

L'**A.S.L.** e l'**ARPA Puglia**, ognuno per le proprie competenze, vorranno inoltre valutare il progetto alle luce delle previsioni contenute nel R.R. n. 6/2006 e delle normative specifiche in materia.

Si rende noto alla Società proponente che il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia – Divisione IV – Ufficio U.N.M.I.G. di Napoli, con nota prot. n.1429 del 4/04/2013, ha comunicato che “i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi” secondo le indicazioni reperibili sul sito al seguente indirizzo: <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/norme/dir110612.htm>. Pertanto, il coinvolgimento nel procedimento autorizzativo del predetto Ufficio U.N.M.I.G. avverrà solo in caso di interferenze riscontrate dalla Società che dovrà tempestivamente comunicarlo allo scrivente Ufficio per i conseguenti adempimenti.

Si comunicano, altresì, le informazioni prescritte dalla normativa sul procedimento e relative ai diritti di partecipazione del procedimento:

www.regione.puglia.it

Ufficio Energia e Reti Energetiche

Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405960/6999 - Fax: 080 5405953

mail: sp.giannone@regione.puglia.it – a.sabato@regione.puglia.it

pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it



Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

- Amministrazione procedente: Regione Puglia – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo – Ufficio Energia e Reti Energetiche;
- Oggetto del procedimento: Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i.;
- Ufficio e Responsabile del procedimento (Disposizione del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo prot. n.1787 del 24.02.2012): Energia e Reti Energetiche – Funzionario Ing. Andrea Sabato (Tel. 080/5406999 – PEC: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it).

Bari, lì 12/03/2014

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Andrea Sabato

Il Dirigente dell'Ufficio

Dott. Patrizio Giannone

